



*Comune di Decimoputzu
Provincia del Sud Sardegna*

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA DELLE STRADE RURALI E DEL TERRITORIO AGRICOLO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

SOMMARIO

PREMESSA

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Scopi del Regolamento
- Art. 4 - Il Servizio di Vigilanza Rurale
- Art. 5 - Ordinanze

CAPO II - SISTEMAZIONI AGRARIE

- Art. 6 - Disposizioni in materia di Sistemazioni Agrarie
- Art. 7 - Disposizioni in materia di Sistemazioni Agrarie su Terreni instabili

CAPO III - FOSSI, CANALI E REGIME DELLE ACQUE

- Art. 8 - Tutela delle Strade e Regime delle acque
- Art. 9 - Gestione dei Fossi e dei Canali Privati, di Corsi d'acqua Privati minori (Naturali e Artificiali)
- Art. 10 - Gestione dei Corsi d'acqua e deflusso delle acque
- Art. 11 - Irrigazione
- Art. 12 - Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

Capo IV - SIEPI, ALBERATURE E MOVIMENTI TERRA

- Art. 13 - Siepi e Alberi prospicienti le strade rurali
- Art. 14 - Arature di terreni adiacenti a strade, corsi d'acqua, formazioni vegetali, calanchi (Fasce di rispetto)

Capo V - MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

- Art. 15 - Obblighi dei Frontisti delle Strade Rurali
- Art. 16 - Regime delle acque nelle Strade Rurali
- Art. 17 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività Agricole

Capo VI - SANZIONI

- Art. 18 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative
- Art. 19 - Contestazione e Notificazione
- Art. 20 - Pagamento in misura ridotta
- Art. 21 - Rapporto e procedimento ingiuntivo
- Art. 22 - Sanzione Accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e di rimozione di opere abusive

Art. 23 - Sanzione Accessoria della sospensione e della revoca dei provvedimenti autorizzativi

Art. 24 - Modalità per l'applicazione della sanzione accessoria

Art. 25 - Inottemperanza all'ordinanza

Capo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 - Entrata in vigore

Art. 27 - Norme Generali

PREMESSA

Tra i compiti istituzionali del Sindaco, in qualità di autorità locale di Protezione Civile, rientra la salvaguardia della pubblica incolumità, quindi la tutela del territorio e la prevenzione dai rischi naturali, in concorso con tutti gli Enti aventi competenze in materia.

La vulnerabilità del territorio è spesso aggravata dalla inadeguata gestione e dalla scarsa o assente manutenzione dei canali di scolo, letti di fiumi e torrenti, dei fondi rustici, e di quelli limitrofi alle strade o delle aree di pertinenza di fabbricati rurali le cui acque superficiali, molte volte non adeguatamente regimate e correttamente convogliate, in occasione di precipitazioni piovose defluiscono liberamente trasportando vegetazione e detriti, ostruendo le vie di normale deflusso delle acque, provocando allagamenti e fenomeni di instabilità con smottamenti di terreno, deteriorando il fondo stradale delle strade rurali, determinando pertanto conseguenti disagi e situazioni potenzialmente pericolose.

Ne consegue che, al fine di prevenire il rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio comunale, e al fine di salvaguardare l'efficienza e la sicurezza delle strade rurali, occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione ed il mantenimento di idonea rete di regime delle acque, e che, allo stesso scopo, debbano venire adottati tutti gli accorgimenti atti alla limitazione dell'erosione del suolo in particolare per quanto riguarda la coltivazione dei fondi agricoli.

Inoltre, tutti gli scarichi delle acque meteoriche in superficie devono essere correttamente convogliati tramite idonei sistemi verso tombinamenti, fossi stradali o nella rete idrografica naturale, comunque sempre allontanate in maniera controllata, ai sensi delle normative specifiche.

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 - Oggetto del Regolamento

1 Il presente regolamento è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici in materie inerenti la difesa del suolo, delle acque e delle strade rurali, la gestione dei terreni adiacenti alle strade rurali, ai fossi e ai canali nell'interesse generale e dell'attività agricola così come definita **dall'art. 2135 del Codice Civile**, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 2 – Ambito di applicazione

2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli ambiti del territorio comunale che, a vario titolo, sono interessati da attività agricole e non, che possono influenzare l'assetto idrogeologico ed ambientale locale.

Art. 3 – Scopi del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la corretta attività agricola e l'adempimento dei servizi multifunzionali ad essa connessi concorrendo alla tutela del pubblico interesse e allo sviluppo integrato dell'agricoltura in armonia con le esigenze ambientali e sociali del territorio.

2. Il presente Regolamento ha tra l'altro il compito di:

- a) promuovere presso gli operatori del settore agricolo e le organizzazioni di categoria modalità corrette di conduzione delle attività agricole e conservazione dei fondi agricoli;
- b) definire gli impegni a carico degli agricoltori nella gestione delle alberature e delle siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) in relazione a quanto disposto dal **DL n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”**;
- c) definire le modalità di conservazione e ripristino delle condizioni di stabilità delle “ripe” e “scarpate”, preferendo ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e, in ogni caso, le tipologie di intervento sostenibili dal punto di vista paesaggistico e ambientale;
- d) garantire la complementarietà delle azioni e quindi lo sviluppo di opportune sinergie fra l'azione svolta dai diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi utili alla prevenzione dei fenomeni di dissesto.
- e) la salvaguardia dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla gestione e manutenzione di fossi, scoli, rii ed altre opere per il deflusso delle acque;
- f) il corretto utilizzo e la conservazione delle strade e delle relative pertinenze e di altri manufatti di pubblico uso.

Art. 4 – Il Servizio di Vigilanza Rurale

1. L'attuazione delle finalità previste dall'art. 3 verranno garantite dal Servizio di Vigilanza rurale che consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, delle infrastrutture rurali, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

2. Il Servizio di Vigilanza Rurale è svolto dai dipendenti Comunali addetti a tale attività, nonché dagli Ufficiali ed Agenti preposti ai Servizi di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada.

Art. 5 - Ordinanze

1. . Il Sindaco o i Funzionari Comunali, in caso di non rispetto delle norme del presente regolamento, hanno la facoltà di adottare ordinanze, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza del territorio rurale e delle infrastrutture in esso presenti.

Capo II

SISTEMAZIONI AGRARIE

Art. 6 – Disposizioni in materia di Sistemazioni Agrarie

1. I proprietari dei fondi o coloro che a vario titolo hanno diritto alla conduzione, hanno l'obbligo della regimazione delle acque piovane secondo quanto disposto anche dal Codice Civile. La regimazione delle acque dovrà favorire: il massimo assorbimento da parte dei suoli per il mantenimento dei suoi processi vitali, il regolare deflusso delle acque in eccesso, l'adduzione ai collettori esterni con minore velocità e gradualità al fine di assicurare il naturale sgrondo delle acque ed evitare fenomeni indesiderati come l'elevato tasso di erosione dei suoli, frane e smottamenti, trasporto di eventuali contaminanti verso i corsi d'acqua.

2. In generale in base al sistema di gestione colturale adottato, alla natura e distribuzione dei suoli, alle caratteristiche intrinseche delle "terre" (natura delle forme, pendenza, esposizione, clima ecc.) ed in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti **norme e standard di "condizionalità"** introdotte dal **Reg, UE 73/09** , nonché ai sensi del presente atto che si applica anche al di fuori delle aree soggette al vincolo idrogeologico, deve essere realizzata un'appropriata "sistemazione idraulica agraria" dei terreni al fine di garantire la naturale regimazione idrica dei suoli, lo smaltimento delle acque in eccesso e la sicurezza verso fenomeni indesiderati nell'ipotesi di andamenti meteorologici tipici o prevedibili. Sono da evitare le tombature dei fossi, eccetto gli attraversamenti stradali, le cui sezioni delle tubazioni vanno calcolate da tecnici abilitati in funzione del deflusso idrico del bacino imbrifero.

3. La realizzazione delle "sistemazioni idrauliche agrarie" fa parte delle normali attività di conduzione dei terreni agricoli e l'imprenditore agricolo, come per altre tecniche agronomiche, potrà avvalersi del supporto di tecnici abilitati e delle altre strutture di formazione e assistenza pubbliche o private operanti sul territorio.

4. Le "sistemazione idraulico agrarie" sia di pianura che di collina comprendono opere che si rinnovano annualmente e seguono la gestione delle coltivazioni ed opere più stabili nel tempo da realizzare sugli appezzamenti in funzione della loro omogeneità morfologica, pedologica e gestionale ed in funzione della loro posizione geografica all'interno del bacino idrografico.

5. Di seguito si riporta una sintesi delle opere realizzabili:

a) solchi acquai temporanei (scoline o fosse livellari), ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza.

I solchi acquai temporanei (scoline o fosse livellari) devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento (forma, pendenza, suoli, gestione, ecc) ed hanno il compito di intercettare il deflusso superficiale dell'acqua piovana, rallentare il ruscellamento e favorire l'assorbimento. I solchi acquai temporanei devono essere eliminati con le lavorazioni per la preparazione dei letti di semina o per l'impianto di nuove colture e tracciati di nuovo a protezione del successivo ciclo di produzione.

b) Fasce inerbite.

Si tratta di un palliativo all'esecuzione del solchi acquai con il medesimo scopo di rallentare il ruscellamento dell'acqua e favorire il massimo assorbimento. Applicabile in

appezzamenti a lieve pendenza dove è possibile eseguire le lavorazioni e le altre operazioni colturali in linea trasversale alla massima pendenza.

c) Fossi collettori

Sono fossi adeguatamente dimensionati e realizzati lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso ed hanno il compito di allontanare il prima possibile le acque in eccesso ed evitare di fare entrare in contatto le acque superficiali con quelle profonde. I fossi collettori devono avere una conformazione più stabile nel tempo data la loro funzione e considerato che in queste linee si accetta di concentrare un maggiore tasso di erosione. Possono fungere da collettori anche fossi naturali privati o demaniali che fanno parte del reticolo idrografico minore.

d) Drenaggi sotterranei e rippature profonde.

Sono opere straordinarie che non fanno parte delle sistemazioni idraulico agrarie vere e proprie e servono di ausilio in aree circoscritte per evitare ristagni sotterranei stagionali o più frequenti nel tempo.

5. Per i pascoli e prati pascoli, valgono, oltre alle direttive di cui al comma 4, quanto stabilito dalle norme e standard di "Condizionalità".

6. In appezzamenti utilizzati come frutteti e vigneti e solo nel caso in cui i filari siano realizzati lungo le linee di massima pendenza e non vi sia copertura erbosa dell'interfilare per almeno otto mesi all'anno, vale, oltre alle direttive di cui al comma 4, quanto stabilito dal vigente regolamento sulla "Condizionalità".

7. Per gli arboreti da legno di nuovo impianto andrà sempre preferito l'inerbimento degli interfilari nel rispetto di indirizzi di agricoltura sostenibile dettate dalla PAC.

8. Nei casi di eventi meteorici non eccezionali eventuali danni a manufatti o a proprietà altrui causati dalla mancata messa in atto delle indicazioni suggerite, fatte salve le inadempienze per le quali si possono configurare i reati di cui agli **artt. 426 e 427 del Codice Penale**, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

Si considera eccezionale un evento meteorico per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza o che è stato classificato tale nel rapporto di evento redatto dalla Protezione civile.

Art. 7 – Disposizioni in materia di Sistemazioni Agrarie su Terreni instabili

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da "frane attive" individuate dal **Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)** dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna, con livello di pericolosità elevato (P3) e molto elevato (P4), fermo quanto già previsto dalle stesse Norme Tecniche di Attuazione in materia di lavorazioni agricole, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione delle acque superficiali.

2. I più generali e indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel "sottosuolo" che di seguito si indicano:

a) a monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno pertanto eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;

b) all'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi inerbiti (preferibilmente con la creazione di prati inerbiti) o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti. Sono vietate le tombinature dei fossi eccetto che nei tratti stradali la cui sezione dovrà essere dimensionata con calcolo idraulico.

3. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, compresi gli interventi descritti al comma 2, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

Capo III

FOSSI, CANALI E REGIME DELLE ACQUE

Art. 8 – Tutela delle Strade e Regime delle acque

1. Sono proibiti ogni alterazione, occupazione e scavo anche temporaneo della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'intubamento anche parziale e precario di quelli esistenti compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

2. Ai proprietari o conduttori del fondo frontisti di corsi d'acqua pubblici (fiumi e torrenti) è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.

3. I proprietari o conduttori del fondo, frontisti delle strade rurali, sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali, in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.

E' sempre vietato l'uso di agro farmaci e di pirodiserbo.

Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.

4. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

5. Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali e fossi o nell'eseguire escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi o escavazioni, e comunque non può essere inferiore a 1 metro, come stabilito **dall'articolo 26, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495**.

7. Da un evento meteorico che non abbia il carattere della eccezionalità riconosciuta con decreto, da cui derivino danni a manufatti o proprietà altrui, scaturisce la responsabilità a carico del proprietario o del conduttore del fondo che sono tenuti alla rifusione dei danni prodotti qualora non siano state messe in atto le indicazioni di cui ai punti precedenti e salvo i casi previsti dagli **art. 426 e 427 del Codice Penale**.

Art. 9 – Gestione dei Fossi e dei Canali Privati, di Corsi d'acqua Privati minori (Naturali e Artificiali)

1. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti.

2. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, di corsi d'acqua minori privati (naturali o no), o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia dalla vegetazione in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva proliferazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.

3. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, anche più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali o di intubarli, totalmente o parzialmente, senza adeguati studi e progetti autorizzati dall'Autorità competente.

5. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi una rete di affossature che garantisca almeno la preesistente capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

Art. 10 – Gestione dei Corsi d'acqua e deflusso delle acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche.

2. Qualora per esigenze contingenti si dovesse procedere a realizzare o modificare affossature non demaniali esistenti, comprese quelle sui o fra i campi, coltivati o no, dovrà essere chiesto Nulla Osta al Comune che lo rilascia solo dopo aver constatato che, secondo la relazione di un tecnico abilitato, non sono possibili soluzioni alternative e che il nuovo tracciato sia migliorativo o analogo al precedente e non si arrechino variazioni al defluire delle acque verso il collettore in cui avveniva lo scarico. Nel caso in cui sia prevedibile una alterazione negativa ai deflussi idrici, la relazione tecnica dovrà indicare quali siano le soluzioni adottate e le opere da realizzare al fine di garantire lo smaltimento dell'acqua secondo le nuove linee direttrici.

3. I fossi di scolo che si dimostrino o fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o alle cose, dovranno essere convenientemente allargati, approfonditi e opportunamente regimati.

4. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo come previsto **dall'art. 913 del C.C.**

5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal **Regio Decreto n. 523 del 25 Luglio 1904, dal DPR del 14-04-1993 e dalle Norme Tecniche di Attuazione del PAI 2022.**

6. I corsi d'acqua minori, naturali o no, privati o pubblici, distinti dai fiumi o dai torrenti e identificabili nelle denominazioni di fossetti, rivi, colatori ecc., saranno mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano e di quelli cui servono di scolo oppure dai possessori o utenti delle loro acque, contribuendo proporzionalmente alla lunghezza interessata la relativa proprietà o all'entità dell'utilizzo.

7. E' vietato scaricare le acque dei campi sulle strade. Nel caso di siti morfologicamente inadatti, nei quali fosse inevitabile far versare le acque di un terreno sopra una strada, è consentito realizzare fossi di scolo laterali alle strade adeguatamente dimensionati che raccolgano le acque e le conducano fino al più vicino recettore (caditoia, fosso pubblico). In casi particolari possono essere ammesse deroghe e messe in atto soluzioni tecniche differenti sole se espressamente autorizzate dall'Ente Pubblico interessato.

8. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

ART. 11 – Irrigazione

1. I proprietari e i conduttori dei terreni confinanti con le strade pubbliche possono usare, per quelle colture che riterranno opportuno, impianti di irrigazione. Nel caso di irrigazione a pioggia devono adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che le acque cadano od invadano la sede stradale, al fine di evitare inconvenienti e pericoli per la circolazione stradale.
2. E' vietato prelevare l'acqua per scopo irriguo dalle fontane pubbliche e comunque da pubblici acquedotti.
3. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
4. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
5. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
6. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni agricole, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

Art. 12 – Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte **dall'art. 889 del Codice Civile**, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente comunicata al Comune .
2. Fatto salvo l'obbligo di presentazione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta alla autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.
3. I bacini di raccolta di acqua pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
 - b) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali.

Capo IV

SIEPI, ALBERATURE E MOVIMENTI TERRA

Art. 13 – Siepi e Alberi prospicienti le strade rurali

1. I proprietari dei fondi sono obbligati a potare e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno a tutela del transito sia veicolare che pedonale.
2. Fatto salvo quanto disposto dal **Codice Civile (art 892 e art 893)** e dal **Codice della Strada (art 16 del Dlgs n. 285 del 1992, art 26 DPR n. 495 del 1992, art 11 del Dlgs n.**

360/1993), fuori dai centri abitati è vietato piantare alberi o siepi lateralmente alle strade a distanze inferiori a:

a) metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore di un metro;

b) metri uno, misurati come sopra, per gli alberi e per le siepi tenute ad un'altezza non maggiore di un metro.

3. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di m 1 sopra il piano stradale; ciò a partire almeno da 20 metri prima di un incrocio, di un passo carrabile o sul lato interno dall'inizio della curva.

4. Quando eseguite, le piantagioni dovranno essere attuate utilizzando preferibilmente specie arbustive e arboree autoctone in base alla vegetazione naturale presente e alla altitudine e comunque, evitando di utilizzare specie naturalizzate infestanti.

5. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade rurali, di tenere pulita la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti.

6. La potatura della vegetazione arborea ed arbustiva lungo le strade di ogni tipo, da effettuarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, dovrà essere eseguita in maniera da non compromettere la sopravvivenza stessa delle piante interessate dalla potatura; in particolare si dovrà operare con modalità operative e strumentazioni idonee ad evitarne lo sfibramento.

7. Al fine del miglioramento della sicurezza stradale, il Comando di Polizia Municipale e l'Ente proprietario della strada potranno prescrivere ulteriori disposizioni specifiche.

Art. 14 – Arature di terreni adiacenti a strade, corsi d'acqua, formazioni vegetali, calanchi (Fasce di rispetto)

1. In prossimità di strade, escluse quelle private, le arature dovranno essere effettuate in maniera da mantenere un "bordo del campo" largo almeno m 1,50 per i terreni confinanti con le strade Statali e Provinciali e di m 1,00 per i terreni confinanti con altre tipologie di strade. Tali distanze sono misurate a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle, per consentire la coltivazione dei campi senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali terrosi. Detto bordo dovrà essere mantenuto almeno inerbito. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni coltivati e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,50 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi e dovrà essere mantenuta inerbita. In caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.

2. Ai sensi del **RD n. 523/1904**, i frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici, in una "fascia di rispetto" larga almeno m 4,00 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, non potranno realizzare piantagioni di alberi e siepi nè movimenti di terra; in una fascia di 10 metri sono vietati fabbricati e scavi. La coltivazione dei terreni a ridosso dei corsi d'acqua dovrà essere gestita senza danno alle scarpate evitando la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua e nel rispetto delle norme e degli standard di Condizionalità a tutela della qualità delle acque.

3. In ottemperanza a quanto previsto dalle **Norme di Attuazione del PPR della Regione Sardegna**, nelle fasce di rispetto ai corsi d'acqua misurate dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei fossi o corsi d'acqua pubblici è vietata l'aratura profonda (superiore a cm 50).

4. Nel caso di strade o di fossi privati così come definiti all'art. 15, comma 1, il "bordo del campo" di cui al comma 1 dovrà avere una larghezza non inferiore a m 1,00.
5. In appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia incolta e inerbita larga almeno m 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco.
6. In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate nel rispetto delle migliori tecniche agronomiche mantenendo nel tempo lo stesso livello di campagna.
7. Nelle "fasce di rispetto" di valle le arature dovranno essere fatte mantenendo lo stesso livello di campagna. .
8. Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire la loro destrutturazione a monte e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombri della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o dei fossi a seguito di caduta massi o di altri materiali sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. I proprietari e/o conduttori di fondi nei limiti di loro spettanza dovranno evitare comportamenti che possano innescare i predetti fenomeni indesiderati.
9. Ai sensi del **RD n. 523/1904**, è vietato a proprietari (o conduttori del fondo) frontisti di corsi d'acqua pubblici l'esecuzione di opere in alveo e nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.

Capo V

MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

Art. 15 – Obblighi dei Frontisti delle Strade Rurali

1. E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade pubbliche e su quelle vicinali soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali.
2. Nel caso di avvenuta occupazione della sede stradale con i materiali di cui sopra i proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo il possesso, sono tenuti a rimuoverli per tutto il tratto scorrente lungo le rispettive proprietà così come sono pure tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che si collegano ai fossi o alle cunette laterali.
3. Le strade "Rurali" saranno dotate, ove possibile, di un'opportuna rete scolante al fine di raccogliere e defluire le acque di pioggia; la rete dovrà inoltre essere in grado di far defluire la massa idrica che ad essa giunge da eventuali collettori laterali.
4. Nei tratti ove la strada comunale abbia ai lati una rete scolante realizzata "a cielo aperto" questa sarà costituita da fossi o scoline di adeguata pendenza consentendo alle acque meteoriche di defluire correttamente tramite il reticolo idrografico.
5. La manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dei privati e dell'Ente proprietario della strada ognuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 16 - Regime delle acque nelle Strade Rurali

1. Le strade rurali pubbliche dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna o di adeguata cunetta, tali da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti. In tali casi la manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dei frontisti delle strade vicinali, proprietari o conduttori del fondo a qualsiasi titolo.

2. Le strade rurali private, ancorché di uso pubblico, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna o di adeguata cunetta, tali da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti. In tali casi la manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dei privati proprietari della strada.

Art. 17 – Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività Agricole

1. E' vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali.
2. E' vietato alterare i confini o sporcare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo- pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.

Capo VI

SANZIONI

Art. 18 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.
2. Le sanzioni di cui al comma precedente, saranno imputate al trasgressore, eventualmente in concorso con altri e/o all'obbligato in solido. L'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte.
3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla **legge 24.11.1981 n.689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n.571**.

Art. 19 – Contestazione e Notificazione

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Art. 20 – Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari a € 50 entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. E' demandata alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 21 – Rapporto e procedimento ingiuntivo

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al Dirigente del Servizio di Polizia Municipale con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al Dirigente del Servizio di Polizia Municipale scritti difensivi e documenti; possono altresì chiedere di essere sentiti dal medesimo.

3. Il Dirigente del Servizio di Polizia Municipale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido mentre, in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi **dell'art.27 della Legge 24.11.1981 n.689**.

Art. 22 – Sanzione Accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e di rimozione di opere abusive

Oltre al pagamento della sanzione prevista i Responsabili dei Settori Polizia Municipale, Lavori Pubblici ed Ambiente, secondo le rispettive competenze, possono ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

ART. 23 – Sanzione Accessoria della sospensione e della revoca dei provvedimenti autorizzativi

1. Per il contravventore, in possesso di una concessione e/o di altri provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune, è disposta la sospensione degli stessi nei seguenti casi:

a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzativo;

b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dal precedente articolo fino al momento del loro adempimento.

2. La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

Art. 24 – Modalità per l'applicazione della sanzione accessoria

La sanzione accessoria, nei casi ove sia necessario un intervento urgente ed immediato, può anche essere irrogata col verbale di accertamento, congiuntamente alla pena pecuniaria.

La sanzione accessoria in tali casi deve essere adempiuta immediatamente.

Quando non sia diversamente disposto, l'esecuzione dovrà avvenire entro quindici giorni.

Il termine decorre dall'elevazione del verbale di accertamento, quando la contestazione è immediata, o dalla sua notificazione, negli altri casi.

L'esecuzione avviene sotto il controllo del Comando o Ufficio da cui dipende l'accertatore.

La sanzione accessoria deve essere indicata sul verbale di accertamento e contestazione della violazione o, in mancanza, nell'atto notificato.

Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

Art. 25 – Inottemperanza all'ordinanza

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate ai sensi dei precedenti articoli, salvi i casi previsti dall'art. 650 del c.p. o da altre leggi e regolamenti particolari e speciali, è punito con l'ulteriore sanzione da € 25,00 a € 500,00 fermo restando il recupero delle spese sostenute per dare esecuzione a quanto ordinato.

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 26 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Entro un anno dalla data di cui al comma 1 dovranno essere apportati tutte quelle modifiche strutturali previste dal presente Regolamento.
3. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.
4. Copia del presente regolamento è inserita nella raccolta degli atti disponibile nel sito del Comune di Decimoputzu all'indirizzo <https://www.comune.decimoputzu.ca.it>

Art. 27 – Norme Generali

Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice civile e ad ogni altra norma legislativa in materia.

Riferimenti Normativi

- *Art 2135 del Codice Civile*
- *Art. 913 del Codice Civile*
- *Art. 889 del Codice Civile*
- *Art 892 del Codice Civile*
- *Art 893 del Codice Civile*
- *Dlgs n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";*
- *Art 26 del DPR n. 495/92*
- *Art 11 del Dlgs n. 360/93*
- *Reg, UE 73/09 "Norme e standard di Condizionalità"*
- *Art 426 e 427 del Codice Penale*
- *Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna*
- *DPR del 14-04-1993 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale."*
- *Norme Tecniche di Attuazione del PAI*
- *Norme di Attuazione del PPR della Regione Sardegna*
- *Regio Decreto n. 523/1904*
- *Legge 24.11.1981 n.689*
- *D.P.R. 22.07.1982 n.571*